

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3859

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

*approvato dalla Camera dei deputati il 2 marzo 1999 in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale*

**d'iniziativa dei deputati VELTRONI, MUSSI, FOLENA, SODA,
MANCINA, DOMENICI e ZANI (5389); CALDERISI, SELVA,
FRATTINI, URSO, TARADASH, FOLLINI, GARRA e Donato
BRUNO (5473); REBUFFA e MANZIONE (5500); PAISSAN
(5567); BOATO (5587); BOATO (5623)**

(V. Stampati Camera nn. 5389, 5473, 5500, 5567, 5587 e 5623)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 marzo 1999*

—————

Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della
Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni

—————

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

*(Modifica all'articolo 121
della Costituzione)*

1. Il quarto comma dell'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi e i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica».

Art. 2.

*(Modifica dell'articolo 122
della Costituzione)*

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 122. - Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e dei componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.

I consiglieri regionali, il Presidente e i componenti della Giunta regionale non possono essere chiamati a rispondere delle opi-

nioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta».

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 123 della Costituzione)

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 123. - Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi».

Art. 4.

(Modifica dell'articolo 126 della Costituzione)

1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 126. - Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo

scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia, la rimozione, le dimissioni volontarie, l'impedimento permanente o la morte del Presidente della Giunta, salvo che lo statuto regionale disponga altra forma di governo, comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio».

Art. 5.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali regionali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali. A tale fine, per l'elezione dei Presidenti delle Giunte regionali si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali, intendendosi sostituiti i capilista delle liste regionali con i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Rimane ferma la presentazione delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato a tale carica che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. È

eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;

b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.

